

N. R.G. 548/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rossella Talia	Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino	Giudice
dott. Luigi La Battaglia	Giudice rel.

all'esito dell'udienza del 17/03/2016

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **548/2016** promosso da:

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. J. CZMIL;

RECLAMANTE

contro

\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. S. FERRONI;

RECLAMATI

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con il primo motivo dell'opposizione del 17.6.2014, gli odierni reclamati deducevano il vizio dell'atto di precetto, consistente nell'indicazione di una somma diversa (e superiore) a quella indicata nell'atto di pignoramento. In secondo luogo, sostenevano l'impignorabilità delle quote della \_\_\_\_\_ & C. s.n.c., alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza della Cassazione che legittima tale pignoramento nel solo caso in cui, ai termini del contratto sociale, la quota di partecipazione sia liberamente trasferibile dai soci (ciò che, nel caso di specie, non è). Infine, con riguardo al pignoramento delle quote di \_\_\_\_\_ nella \_\_\_\_\_ s.r.l., l'esecutato contestava la mancata adozione delle forme dell'espropriazione presso terzi, ai sensi dell'art. 543 c.p.c.

Il giudice dell'esecuzione, omettendo qualsivoglia considerazione in ordine alle quote della s.r.l., sospendeva (con decreto dell'1.7.2014, poi confermato dall'ordinanza del 24.9.2015) il processo esecutivo, uniformandosi - quanto alla pignorabilità delle quote di s.n.c. - all'orientamento









